

## IL RETTORE

- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 Giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- VISTO** l'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998, n. 210, "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 30 Aprile 1999, n. 224, "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n.509";
- VISTO** il *Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca*, emanato con D.R. 0025436 del 4 maggio 2009 e successive modifiche;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. n. 20723 del 19 Dicembre 2007;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico dell'8 novembre 2010;

## DECRETA

Sono emanate le seguenti modifiche del *Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca* promulgato con D.R. n. 0025436 del 4 maggio 2009:

nel **comma 2, dell'art. 2**, il punto **a)** è così modificato:

*che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Università, fermo restando che al tutor, designato ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, possa essere affiancato un tutor esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo o presso l'Università;*

nel **comma 2, dell'articolo 6**, il **secondo periodo** è sostituito dai seguenti:

*Compongono il Collegio almeno dieci tra professori e ricercatori. Almeno due terzi del numero complessivo dei componenti del Collegio Docenti è rappresentato da professori di prima e seconda fascia con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del Corso.*

nel **comma 7**, dell'**articolo 8**, il **primo periodo** è sostituito dal seguente:

*Per la copertura di posti in soprannumero a cittadini non comunitari, non soggiornanti in Italia alla data di scadenza del bando, possono essere previste modalità di selezione basate esclusivamente sulla valutazione dei titoli o in video conferenza.*

il **comma 5**, dell'**articolo 11**, è sostituito dal seguente:

*Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno designa, sentito il dottorando stesso, un tutor scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, incaricato di seguire ed orientare la formazione di ciascun dottorando.*

nel **comma 8**, dell'**articolo 12**, si aggiunge il seguente periodo:

*Detta rinuncia non comporta la restituzione dei ratei già percepiti, salvo che non sia motivata dal superamento del tetto di reddito di cui al comma 7.*

nel **comma 10**, dell'**art. 12**, il **secondo periodo** è sostituito dal seguente:

*Detta riassegnazione potrà riguardare solo annualità intere di borsa e sarà effettuata secondo l'ordine della medesima graduatoria del concorso di ammissione del dottorando rinunciatario.*

il **comma 3**, dell'**art. 15**, è sostituito dal seguente:

*La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato può essere sospesa su richiesta del dottorando:*

- a) in caso di congedo parentale,*
- b) di grave e documentata malattia*
- c) di particolari situazioni familiari,*

*In questi casi si mantengono i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso. La sospensione è accordata per un massimo di un anno, anche non consecutivo, nei casi b) e c).*

*In caso di congedo parentale la sospensione di un anno è da intendersi per ogni evento.*

*d) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione durante il periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento.*

nel **comma 1**, dell'**art. 17**, si aggiunge il seguente periodo:

*Il Rettore, su richiesta e sentito il Collegio dei docenti, può autorizzare il sostenimento dell'esame finale in video conferenza.*

il **comma 3**, dell'**art. 19**, è così modificato:

*L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti cinque condizioni:*

- a) discussione della tesi finale previa presentazione di due controrelazioni sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da due Università di paesi europei diverse da quella in cui viene discussa la tesi;*
- b) appartenenza ad un'istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi di almeno un membro della commissione d'esame;*
- c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa (francese, inglese, tedesco, spagnolo);*
- d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 6 mesi, anche non consecutivi, in un paese europeo diverso da quello del candidato;*
- e) presenza all'interno del Collegio dei docenti del dottorato di almeno un membro (di un altro paese europeo appartenente a un'istituzione d'insegnamento superiore Europea.*

all'**articolo 19**, si aggiunge il seguente **comma 4**:

*Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di cotutela di tesi, il titolo viene rilasciato con menzione dell'Ateneo convenzionato.*

Le modifiche entrano in vigore dal giorno di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Il Rettore  
(Prof. *Mauro Fontanesi*)

